

**Schema di regolamento recante
“Modifiche al regolamento regionale 15 dicembre 2011 n. 12”**

Art. 1

(Modifiche al regolamento regionale n. 12/2011)

1. Al regolamento regionale 15 dicembre 2011 n. 12 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire l'articolo 20 con il seguente:

“Art. 20

(Direzione generale per la difesa del suolo e l'ecosistema)

La Direzione generale per la difesa del suolo e l'ecosistema provvede all'attuazione delle politiche di contrasto al dissesto idrogeologico, alla gestione delle aree naturali protette e all'attività istruttoria, di programmazione, pianificazione e valorizzazione delle risorse geotermiche. Cura gli atti di programmazione e coordinamento degli interventi per la difesa del suolo. Assicura la protezione della natura, dei parchi e delle riserve naturali. Compie l'analisi, la progettazione e la verifica degli interventi di bonifica, provvede al risanamento delle aree contaminate e alla bonifica dei siti inquinati, alle opere di decontaminazione e smaltimento dell'amianto e cura gli interventi per tutelare la qualità dell'aria. Svolge le funzioni relative alla tutela e alla salvaguardia delle biodiversità, anche dell'habitat marino e costiero.”

b) dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

“Art. 21

1. (Direzione generale Ciclo integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali)

La Direzione generale Ciclo integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali cura l'attività istruttoria, di pianificazione e controllo della gestione del ciclo integrato delle acque. Cura le procedure relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS) nonché agli altri procedimenti autorizzatori previsti dal Codice dell'Ambiente. Svolge le funzioni relative all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e all'Integrated Pollution Prevention Control (IPPC). Provvede ai compiti di programmazione, pianificazione, regolamentazione e controllo delle attività di gestione integrata dei rifiuti e ai procedimenti autorizzatori di competenza della Regione.”.

2. Il presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente regolamento si provvede a valere sulle risorse economiche, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, mediante soppressione, con delibera di Giunta adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del regolamento regionale n. 12/2011, di posizioni dirigenziali equivalenti.

3. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.